

**ADEGUAMENTO DELLA MISURA DEGLI ONORARI A VACAZIONE SPETTANTI AI PERITI,
CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI**

Decreto ministeriale 5 dicembre 1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio la misura degli onorari a vacanza spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori può essere adeguata in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quello successivo, agosto 1991-agosto 1994, e che pertanto occorre provvedere in relazione al periodo agosto 1988-agosto 1994;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1994, è pari a 37,4 per cento;

Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

DECRETA:

Gli onorari a vacanza spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima vacanza e di L. 13.740 per ciascuna delle vacanze successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro
PENNACCHI